

Provvedimento formale di risoluzione contrattuale RDA 1002500177 _ Manutenzione apparati di networking per rete SIS-INET Procedura RDO n. 5429512

Il Direttore di Informatica Alto Adige S.p.A, Stefan Gasslitter
Sentito IL RUP della procedura Richard Mittermair

Premesso che

- In data 31.10.2025 veniva stipulata la procedura in oggetto mediante il documento di stipula prodotto dalla piattaforma MEPA come stabilito all'art. 9 del disciplinare di gara;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative ai Beni oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta;
- In particolare veniva da Voi sottoscritto per accettazione il capitolato tecnico predisposto dalla scrivente;
- Tale documento disciplina le condizioni particolari relative ai beni oggetto del contratto e in particolare al par. 7.2 viene stabilito il seguente livello di servizio: SLA-01 consegna dei codici prodotto indicati nella *Tabella 3 - Codici prodotto da acquistare* entro e non oltre 30 giorni solari dall'incarico al fornitore;
- Il termine contrattuale per la consegna e la conseguente attivazione dei codici è stato fissato al 30 novembre 2025;
- la Stazione Appaltante, con le seguenti comunicazioni: nota prot. 1660 del 19/12/2025, nota prot. 103 del 20/01/2026, nota del 25/02/2026, PEC del 05/03/2026, ha più volte formalmente contestato alla società affidataria Evernex Italia S.r.l. il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, invitando la medesima a fornire idonei chiarimenti e a porre rimedio alle accertate inadempienze;
- La Stazione Appaltante con diffida n prot 458 del 02/03/2026 ha intimato il corretto adempimento delle prestazioni contrattualmente dedotte entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione

Rilevato che

- con comunicazione del 13/03/2026 assunta al prot n. 469 di pari data, Evernex Italia S.r.l. ha fornito riscontro alle contestazioni sollevate;
- l'esame della documentazione prodotta da Evernex Italia S.r.l., unitamente alle verifiche effettuate tramite il portale ufficiale Cisco CCWR, ha evidenziato che il contratto di manutenzione dichiarato dalla società affidataria non risulta in alcun modo associato alla presente Amministrazione, con la conseguenza che, alla data del 25/02/2026, gli apparati risultavano privi di qualsiasi copertura, come già accertato con nota prot. 458/2026;
- gli screenshot allegati dalla società, anziché comprovare la regolarità della copertura, hanno confermato che gli apparati risultano associati al codice di contratto CON-SW-WS508XSE, che prevede esclusivamente una copertura software priva di intervento on-site e dei livelli di servizio minimi richiesti, invece del codice CON-OSP-WS508XSE, previsto dal Capitolato come condizione essenziale dell'affidamento;

Considerato che

- la fornitura di un codice diverso, di livello inferiore, non equivalente e tecnicamente non idoneo, configura una violazione grave e sostanziale degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 122, comma 4, D.Lgs. 36/2023;
- le ulteriori affermazioni della società affidataria circa la disponibilità di un "service desk" e l'esecuzione di interventi "on-site" tramite personale proprio risultano non solo estranee al perimetro contrattuale, ma anche indicative di una non corretta conoscenza del servizio SmartNet Cisco, in palese contrasto con quanto previsto dal paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, che impone l'erogazione del servizio secondo le modalità Cisco, senza sostituzioni o interpretazioni autonome;
- permangono evidenti e documentate inadeguatezze tecniche strutturali nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte della società affidataria;
- la risposta fornita da Evernex Italia S.r.l. in data 13/03/2026 non solo non ha superato i rilievi già formalizzati, ma ha anzi aggravato il quadro, evidenziando fraintendimenti tecnici, prestazioni difformi, codici errati e assenza di coperture effettive;
- le inadempienze riscontrate sono da qualificarsi come gravi, reiterate e di natura sostanziale, tali da compromettere irrimediabilmente la regolare esecuzione del contratto e la tutela dell'interesse pubblico affidato alla Stazione Appaltante;

Visto l'art.122 del D.lgs 36/2023

Vista la l. 7 agosto 1990

DETERMINA

- di **disporre la risoluzione del contratto** stipulato con Evernex Italia S.r.l., relativo alla Procedura RDO n. 5429512, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, per grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, come dettagliatamente motivato in premessa;
- di procedere all'escussione della garanzia definitiva (polizza 1/39228/96/207184783);
- di procedere con successivo atto di affidamento dell'appalto ad altro operatore economico sulla base della successione in graduatoria nell'ambito della procedura in questione;
- di quantificare il maggior danno;
- di comunicare ad ANAC ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013
- di comunicare che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR con le modalità previste dalle attuali disposizioni normative nei termini di legge.

Il Direttore di Informatica Alto Adige S.p.a
Stefan Gasslitter